



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N°143/2019**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°35599 in data 22/11/2019, con la quale la ditta MARTARELLO Group S.r.l., con sede in Arquà Polesine (RO) ha richiesto l'emissione di un'Ordinanza che disciplini la navigazione in occasione dello spettacolo pirotecnico in programma a Venezia – Bacino San Marco nell'ambito dei festeggiamenti per il Capodanno 2020, previsto svolgersi il giorno 31/12/2019 a partire dalle ore 24.00, con una durata di 20 minuti circa;
- VISTA:** la circolare n°599/C.25055XV.A.MASS in data 11/01/2001 del Ministero dell'Interno, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";
- VISTO:** il verbale n°7/2019/CTTME in data 11/12/2019 della Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive di Venezia;
- RITENUTO:** necessario disciplinare, ai soli fini della sicurezza della navigazione, l'uso degli specchi acquei marittimi interessati dal transito e successivo allestimento del pontone dal quale avverrà lo sparo dei fuochi pirotecnici;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il Servizio Marittimo e la Sicurezza della Navigazione nel porto di Venezia*";
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii. ("Codice della nautica da diporto");
- VISTI:** gli articoli 17, 62, 80 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VIST:** gli atti d'ufficio,

**RENDE NOTO**

che, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2020, il giorno 31/12/2019, a partire dalle ore 24:00 per un arco temporale di 20 minuti circa, in località Venezia – Bacino San Marco, avrà luogo uno spettacolo pirotecnico con sparo effettuato da pontone galleggiante, posizionato come da planimetria allegata, da considerarsi parte integrante della presente Ordinanza.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

**Il giorno 31/12/2019**, dal momento del posizionamento del pontone, previsto per le ore 21:30 circa, fino all'effettivo termine dell'evento di cui al "rende noto", lo specchio acqueo del **Bacino San Marco**, identificato nell'allegata planimetria con una circonferenza avente raggio di 150 (cento cinquanta) metri e centro nel punto di posizionamento del pontone, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, a tutte le unità navali di qualsiasi tipologia, allo scopo di consentire lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo pirotecnico programmato per i festeggiamenti del Capodanno 2020.

Durante il trasferimento del pontone per il raggiungimento del punto di sparo, dalla Marittima (banchina Tagliamento) fino al Bacino San Marco, tutte le unità in transito lungo il percorso devono mantenersi ad una distanza di almeno 50 (cinquanta) metri dal convoglio.

### **Articolo 2**

L'istante, oltre a dover osservare le prescrizioni emesse dalla Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive con il verbale in premessa citato, deve osservare le seguenti particolari prescrizioni di sicurezza della navigazione:

- prima di avviare il trasferimento del pontone verso il Bacino di San Marco, possibile solo con la scorta di un'unità del concessionario del servizio antincendio portuale, deve assicurare l'invio alla Capitaneria di porto di Venezia dell'autorizzazione definitiva allo sparo dei fuochi, rilasciata a cura della Questura di Venezia;
- il Comandante del convoglio che effettua il trasferimento dalla Marittima al Bacino San Marco, prima di lasciare l'ormeggio deve ottenere espressa autorizzazione da parte della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia. Detto trasferimento potrà avvenire esclusivamente in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
- accertare che, prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico, lo specchio acqueo di cui al "rende noto" sia sgombero da unità navali;
- nell'ipotesi in cui lo spettacolo pirotecnico, successivamente al posizionamento del pontone, venisse annullato, procedere al trasferimento in senso inverso del pontone, dal luogo della manifestazione fino alla Marittima (banchina Tagliamento – bitte da 48 a 43) solo dopo esplicita autorizzazione della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e con la scorta di un'unità del concessionario del servizio antincendio portuale;
- al termine dello spettacolo lo specchio acqueo dovrà essere immediatamente sgomberato dal pontone.

### **Articolo 3**

Dalle ore 08:00 del giorno 30/12/2019 alle ore 21:00 del giorno 31/12/2019, al fine di consentire l'allestimento del pontone che ospiterà gli artifici pirotecnici, lo specchio acqueo antistante la banchina Tagliamento della Stazione Marittima, dalla bitta 43 alla bitta 48, nonché lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, per una distanza di 50 (cinquanta) metri dal pontone in allestimento, sono interdetti al transito e a qualsiasi uso pubblico.

Durante l'allestimento degli artifici pirotecnici è fatto divieto di ormeggiare a tutte unità navali di qualsiasi tipologia ad una distanza inferiore a 150 metri dal pontone.

Le aree di cui al precedente comma devono essere opportunamente segnalate dalla ditta MARTARELLO Group S.r.l., mediante posizionamento di boe munite di bandiere rosse e segnali luminosi notturni.

### **Articolo 4**

I divieti e le limitazioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle unità impiegate dal soggetto organizzatore, a quelle del servizio antincendio integrativo (Guardie ai Fuochi) nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Sicurezza e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

### **Articolo 5**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto:
- ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, in tutti gli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni eventualmente cagionati alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**

**CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*



